

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

| <u>Numero d'informazione</u> | Sommario | Pagina |
|------------------------------|--|--------|
| | I <i>Comunicazioni</i> | |
| | Corte di giustizia | |
| | CORTE DI GIUSTIZIA | |
| 2000/C 273/01 | Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 8 giugno 2000 nel procedimento C-258/98 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Pretore di Firenze): Procedimento penale contro Giovanni Carra e a. («Posizione dominante — Imprese pubbliche — Attività di collocamento di manodopera — Monopolio legale») | 1 |
| 2000/C 273/02 | Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 8 giugno 2000 nel procedimento C-375/98 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo): Ministério Público e Fazenda Pública contro Epson Europe BV («Armonizzazione delle legislazioni fiscali — Società capogruppo e controllate — Esenzione, nello Stato membro della società controllata, della ritenuta alla fonte sugli utili da questa distribuiti alla società capogruppo») | 2 |
| 2000/C 273/03 | Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 8 giugno 2000 nella causa C-396/98 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof): Grundstücksgemeinschaft Schloßstraße GbR contro Finanzamt Paderborn («Imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto — Art. 17 della sesta direttiva 77/388/CEE — Detrazione dell'imposta pagata a monte — Impossibilità di effettuare la detrazione a causa di una modifica della legislazione nazionale che sopprime la possibilità di optare per la tassazione della locazione di beni immobili») | 2 |

IT

1

(segue)

| | | |
|---------------|--|---|
| 2000/C 273/04 | Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 8 giugno 2000 nella causa C-400/98: (domanda di pronuncia pregiudiziale del Bundesfinanzhof): Finanzamt Goslar contro Brigitte Breitsohl («Imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto — Artt. 4, 17 e 28 della sesta direttiva 77/388/CEE — Qualità di soggetto passivo ed esercizio del diritto a deduzione in caso di insuccesso dell'attività economica prevista, precedente alla prima fissazione dell'IVA — Cessioni di fabbricati e del suolo attiguo — Possibilità di limitare l'opzione per l'imposizione ai soli fabbricati ad esclusione del suolo») | 3 |
| 2000/C 273/05 | Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 8 giugno 2000 nella causa C-46/99: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese («Inadempimento di uno Stato — Direttiva 93/104/CE — Organizzazione dell'orario di lavoro — Mancata trasposizione») | 3 |
| 2000/C 273/06 | Sentenza della Corte (Prima Sezione) 8 giugno 2000 nella causa C-91/99: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica portoghese («Inadempimento di uno Stato — Direttiva 96/43/CE — Mancata trasposizione entro il termine prescritto») | 4 |
| 2000/C 273/07 | Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 8 giugno 2000 nella causa C-264/99: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana («Inadempimento di uno Stato — Artt. 12 CE, 43 CE e 49 CE — Attività di spedizioniere svolta da operatori stabiliti in altri Stati membri — Normativa nazionale che richiede l'iscrizione nel registro delle imprese») | 4 |
| 2000/C 273/08 | Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 15 giugno 2000 nella causa C-237/98 P: Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft mbH contro Consiglio dell'unione europea e Commissione delle Comunità europee («Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Responsabilità extracontrattuale — Embargo commerciale contro l'Iraq — Atto lecito — Danno») | 5 |
| 2000/C 273/09 | Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 15 giugno 2000 nei procedimenti riuniti C-418/97 e C-419/97, (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Nederlandse Raad van State): ARCO Chemie Nederland Ltd contro Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (C-418/97), e Vereniging Dorpsbelang Hees e.a., contro Directeur van de dienst Milieu en Water van de provincie Gelderland (C-419/97) («Ambiente — Direttive 75/442/CEE e 91/156/CEE — "Nozione di rifiuto"») | 5 |
| 2000/C 273/10 | Causa C-262/00: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hessisches Finanzgericht con ordinanza 21 febbraio 2000, nella causa Lohmann GmnH & Co. KG contro Oberfinanzdirektion Koblenz | 6 |
| 2000/C 273/11 | Causa C-277/00: Ricorso della Repubblica federale di Germania contro la Commissione delle Comunità europee, proposto l'11 luglio 2000 | 7 |
| 2000/C 273/12 | Causa C-280/00: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht con ordinanza 6 aprile 2000 nella causa Impresa Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg contro impresa Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH | 8 |

| <u>Numero d'informazione</u> | Sommaio (<i>segue</i>) | Pagina |
|------------------------------|---|--------|
| 2000/C 273/13 | Causa C-287/00: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, presentato il 20 luglio 2000 | 9 |
| 2000/C 273/14 | Causa C-291/00: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grande instance de Paris (Terza Camera, Seconda Sezione), con sentenza 23 giugno 2000, nella causa SA LTJ Diffusion contro SA Sadas Vertbaudet | 9 |
| 2000/C 273/15 | Causa C-297/00: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Granducato di Lussemburgo, presentato il 3 agosto 2000 | 9 |
| 2000/C 273/16 | Causa C-301/00 P: Ricorso proposto il 7 agosto 2000 dal signor Karl Meyer contro la sentenza pronunciata il 27 giugno 2000 dalla Terza Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-72/99, Karl Meyer/Commissione delle Comunità europee | 10 |
| TRIBUNALE DI PRIMO GRADO | | |
| 2000/C 273/17 | Sentenza del Tribunale di primo grado 6 luglio 2000 nella causa T-62/98, Volkswagen AG contro Commissione delle Comunità europee (Concorrenza — Distribuzione di autoveicoli — Compartimentazione — Art. 85 del Trattato CE (divenuto Art. 81 CE) — Regolamento (CEE) n. 123/85 — Divulgazioni alla stampa — Segreto professionale — Buona amministrazione — Ammenda — Gravità dell'infrazione) | 11 |
| 2000/C 273/18 | Sentenza del Tribunale di primo grado 27 giugno 2000 nella causa T-72/99, Karl L. Meyer contro Commissione delle Comunità europee (PTOM — Progetto finanziato dal FES — Ricorso per risarcimento — Legittimo affidamento — Obbligo di controllo gravante sulla Commissione) | 11 |
| 2000/C 273/19 | Sentenza del Tribunale di primo grado 6 luglio 2000 nella causa T-139/99, Alsace International Car Services (AICS) contro Parlamento europeo («Appalto pubblico di servizi — Trasporto di persone mediante veicoli con autista — Bando di gara — Rispetto del diritto nazionale — Principi di buona amministrazione e leale cooperazione — Rigetto di offerta») | 12 |
| 2000/C 273/20 | Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 28 giugno 2000 nella causa T-191/98 R II, Cho Yang Shipping Co. Ltd contro Commissione delle Comunità europee (Concorrenza — Pagamento di un'ammenda — Cauzione bancaria — Urgenza — Equilibrio degli interessi) | 12 |
| 2000/C 273/21 | Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 28 giugno 2000 nella causa T-74/00 R, Artgodan GmbH contro Commissione delle Comunità europee (Procedimento sommario — Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano che contengono la sostanza «amfepramone» — Direttiva 75/319/CEE — Urgenza — Ponderazione degli interessi) | 12 |
| 2000/C 273/22 | Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 18 maggio 2000 nella causa T-75/00 R, Augusto Fichtner contro Commissione delle Comunità europee (Procedimento sommario — Urgenza — Insussistenza) | 13 |
| 2000/C 273/23 | Causa T-177/00: Ricorso della Koninklijke Philips Electronics N.V. contro il Consiglio delle Comunità europee, proposto il 30 giugno 2000 | 13 |

| <u>Numero d'informazione</u> | Sommario (<i>segue</i>) | Pagina |
|------------------------------|---|--------|
| 2000/C 273/24 | Causa T-181/00: Ricorso del signor Carmelo Morello contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 6 luglio 2000 | 14 |
| 2000/C 273/25 | Causa T-183/00: Ricorso della SA Strabag Benelux NV contro il Consiglio dell'Unione europea, presentato il 13 luglio 2000 | 14 |
| 2000/C 273/26 | Causa T-192/00: Ricorso della signora Sabrina Tesoka contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 24 luglio 2000 | 15 |
| 2000/C 273/27 | Causa T-193/00: Ricorso del signor Bernard Felix contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 24 luglio 2000 | 16 |

I

(Comunicazioni)

CORTE DI GIUSTIZIA

CORTE DI GIUSTIZIA

SENTENZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

8 giugno 2000

nel procedimento C-258/98 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Pretore di Firenze): Procedimento penale contro Giovanni Carra e a.⁽¹⁾

(«Posizione dominante — Imprese pubbliche — Attività di collocamento di manodopera — Monopolio legale»)

(2000/C 273/01)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nel procedimento C-258/98, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Pretore di Firenze, nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente contro Giovanni Carra e a., domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 86 e 90 del Trattato CE (divenuti artt. 82 CE e 86 CE), la Corte (Quarta Sezione), composta dai signori D. A. O. Edward, presidente di sezione, P. J. G. Kapteyn (relatore) e H. Ragnemalm, giudici; avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer; cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato, l'8 giugno 2000, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Anche nell'ambito dell'art. 90 del Trattato CE (divenuto art. 86 CE), l'art. 86 del Trattato CE (divenuto art. 82 CE) ha effetto diretto ed attribuisce ai singoli diritti che i giudici nazionali devono tutelare.

Gli uffici pubblici di collocamento sono soggetti al divieto dell'art. 86 del Trattato nei limiti in cui l'applicazione di questa disposizione non vanifichi il compito particolare loro conferito. Lo Stato membro che vieti qualunque attività di mediazione e interposizione tra domanda e offerta di lavoro che non sia svolta dai detti uffici trasgredisce l'art. 90, n. 1, del Trattato se dà origine ad una situazione in cui gli uffici pubblici di collocamento saranno necessariamente indotti a contravvenire alle disposizioni dell'art. 86 del Trattato. Ciò si verifica in particolare qualora ricorrano i seguenti presupposti:

- *gli uffici pubblici di collocamento non sono palesemente in grado di soddisfare, per tutti i tipi di attività, la domanda esistente sul mercato del lavoro;*
- *l'espletamento effettivo delle attività di collocamento da parte delle imprese private viene reso impossibile dal mantenimento in vigore di disposizioni di legge che vietano le dette attività comminando sanzioni penali e amministrative;*
- *le attività di collocamento di cui trattasi possono estendersi a cittadini o territori di altri Stati membri.*

Il giudice nazionale incaricato di applicare, nell'ambito della propria competenza, le disposizioni del diritto comunitario ha l'obbligo di garantire la piena efficacia di tali norme, disapplicando all'occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale, anche posteriore, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale.

⁽¹⁾ GU C 299 del 26.9.1998.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

8 giugno 2000

nel procedimento C-375/98 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo): Ministério Público e Fazenda Pública contro Epon Europe BV⁽¹⁾

(«Armonizzazione delle legislazioni fiscali — Società capogruppo e controllate — Esenzione, nello Stato membro della società controllata, della ritenuta alla fonte sugli utili da questa distribuiti alla società capogruppo»)

(2000/C 273/02)

(Lingua processuale: il portoghese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-375/98, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Ministério Público e Fazenda Pública, da una parte, e Epon Europe BV, dall'altra, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 5, n. 4, della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU L 225, pag. 6), la Corte (Quinta Sezione), composta dai signori D. A. O. Edward, presidente di sezione, L. Sevón, P. J. G. Kapteyn, P. Jann (relatore) e M. Wathelet, giudici, avvocato generale: G. Cosmas; cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato, l'8 giugno 2000, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 5, n. 4, della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, nella parte in cui limita al 15 % e al 10 % l'importo della ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti da società controllate stabilite in Portogallo a società capogruppo di altri Stati membri, deve essere interpretato nel senso che tale deroga non riguarda soltanto l'IRC (imposta sulle società), ma comprende qualsiasi tributo, indipendentemente dalla sua natura o dalla sua denominazione, avente la forma di una ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti da dette società controllate.

⁽¹⁾ GU C 378 del 5.12.1998.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

8 giugno 2000

nella causa C-396/98 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof): Grundstücksgemeinschaft Schloßstraße GbR contro Finanzamt Paderborn⁽¹⁾

(«Imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto — Art. 17 della sesta direttiva 77/388/CEE — Detrazione dell'imposta pagata a monte — Impossibilità di effettuare la detrazione a causa di una modifica della legislazione nazionale che sopprime la possibilità di optare per la tassazione della locazione di beni immobili»)

(2000/C 273/03)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-396/98, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Bundesfinanzhof (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Grundstücksgemeinschaft Schloßstraße GbR e Finanzamt Paderborn, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 17 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) la Corte (Sesta Sezione), composta dai signori J. C. Moitinho de Almeida (relatore), presidente di sezione, R. Schintgen, G. Hirsch, V. Skouris e dalla signora F. Macken, giudici, avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato l'8 giugno 2000 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 17 della sesta direttiva del Consiglio del 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, dev'essere interpretato nel senso che il diritto, in capo ad un soggetto passivo, di detrarre l'IVA assolta su beni o servizi che gli sono stati forniti allo scopo di realizzare determinate operazioni di locazione rimane acquisito allorché una modifica legislativa successiva alla fornitura di tali beni o servizi, ma anteriore all'inizio delle operazioni, priva tale soggetto passivo del diritto di rinunciare all'esenzione di quest'ultime, anche se l'IVA sia stata liquidata con riserva di controllo a posteriori.

⁽¹⁾ GU C 1 del 4.1.1999.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

8 giugno 2000

nella causa C-400/98: (domanda di pronuncia pregiudiziale del Bundesfinanzhof): Finanzamt Goslar contro Brigitte Breitsohl⁽¹⁾

(«Imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto — Artt. 4, 17 e 28 della sesta direttiva 77/388/CEE — Qualità di soggetto passivo ed esercizio del diritto a deduzione in caso di insuccesso dell'attività economica prevista, precedente alla prima fissazione dell'IVA — Cessioni di fabbricati e del suolo attiguo — Possibilità di limitare l'opzione per l'imposizione ai soli fabbricati ad esclusione del suolo»)

(2000/C 273/04)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria: la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-400/98, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Bundesfinanzhof (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Finanzamt Goslar e Brigitte Breitsohl, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 4, 17 e 28 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), la Corte (Sesta Sezione), composta dai signori J. C. Moitinho de Almeida (relatore), presidente di sezione, R. Schintgen, G. Hirsch, V. Skouris e signora F. Macken, giudici, avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato, l'8 giugno 2000, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Gli artt. 4 e 17 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all'imposta sulla cifra d'affari — Sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, devono essere interpretati nel senso che il diritto a dedurre l'imposta sul valore aggiunto versata sulle operazioni effettuate al fine della realizzazione di un progetto di attività economica sussiste anche quando l'amministrazione fiscale è a conoscenza, fin dalla prima liquidazione dell'imposta, del fatto che l'attività economica prevista, che doveva dar luogo ad operazioni assoggettate ad imposta, non sarà esercitata.

- 2) L'art. 4, n. 3, lett. a), della direttiva 77/388 deve essere interpretato nel senso che l'opzione a favore dell'imposizione esercitata all'atto della cessione di fabbricati o di frazioni di fabbricati e del suolo attiguo deve riguardare, in maniera indissociabile, i fabbricati o frazioni di fabbricato ed il suolo attiguo.

⁽¹⁾ GU C 228 del 26.7.1997.

SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

8 giugno 2000

nella causa C-46/99: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese⁽¹⁾

(«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 93/104/CE — Organizzazione dell'orario di lavoro — Mancata trasposizione»)

(2000/C 273/05)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-46/99, Commissione delle Comunità europee (agente: signor D. Gouloussis) contro Repubblica francese (agenti: signore K. Rispal-Bellanger e C. Bergeot), avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato, e, in subordine, non avendo comunicato alla Commissione, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi pienamente alla direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario del lavoro (GU L 307, pag. 18), la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CE e della detta direttiva, la Corte (Seconda Sezione), composta dai signori R. Schintgen, presidente di sezione, G. Hirsch e V. Skouris (relatore), giudici, avvocato generale: S. Alber, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato l'8 giugno 2000 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La Repubblica francese, non avendo adottato entro il termine prescritto tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario del lavoro, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di detta direttiva.*
- 2) *La Repubblica francese è condannata alle spese.*

(¹) GU C 100 del 10.4.1999.

SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

8 giugno 2000

nella causa C-91/99: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica portoghese (¹)

(«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 96/43/CE — Mancata trasposizione entro il termine prescritto»)

(2000/C 273/06)

(Lingua processuale: il portoghese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-91/99, Commissione delle Comunità europee (agente: signora A. M. Alves Vieira) contro Repubblica portoghese (agenti: signor L. Fernandes e signora M. J. Carvalho, avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato nel termine prescritto tutte le misure necessarie per conformarsi integralmente alla direttiva del Consiglio 26 giugno 1996, 96/43/CE, che modifica e codifica la direttiva 85/73/CEE per assicurare il finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale, e che modifica le direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE (GU L 162, pag. 1, e rettifica GU 1997, L 8, pag. 32), la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CE, la Corte (Prima Sezione), composta dai signori L. Sevón, presidente di sezione, P. Jann (relatore), e M. Wathelet, giudici, avvocato generale: J. Mischo, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato l'8 giugno 2000 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Avendo omesso di adottare, entro i termini prescritti, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni di cui all'art. 4, n. 1, primo comma, della direttiva del Consiglio 26 giugno 1996, 96/43/CE, che modifica e codifica la direttiva 85/73/CEE per assicurare il finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale, e che modifica le direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di detto comma.*

2) *Il ricorso è respinto per il resto.*

3) *La Repubblica portoghese è condannata alle spese.*

(¹) GU C 160 del 5.6.1999.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

8 giugno 2000

nella causa C-264/99: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana (¹)

(«Inadempimento di uno Stato — Artt. 12 CE, 43 CE e 49 CE — Attività di spedizioniere svolta da operatori stabiliti in altri Stati membri — Normativa nazionale che richiede l'iscrizione nel registro delle imprese»)

(2000/C 273/07)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa C-264/99, Commissione delle Comunità europee (agenti: signor A. Aresu e signora M. Patakia) contro Repubblica italiana (agente: professor U. Leanza, assistito dal signor I. M. Braguglia), avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, mantenendo una normativa che esige dai cittadini comunitari che esercitano l'attività di spedizioniere in Italia in qualità di prestatori di servizi l'iscrizione all'albo specifico presso le camere di commercio, e questo previa autorizzazione del Ministero dell'Interno, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 12 CE, 43 CE e 49 CE, la Corte (Quarta Sezione), composta dai signori D. A. O. Edward (relatore), presidente di sezione, A. La Pergola e H. Ragnemalm, giudici; avvocato generale: S. Alber, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato l'8 giugno 2000 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *La Repubblica italiana, mantenendo una normativa che esige dai cittadini comunitari che esercitano l'attività di spedizioniere in Italia in qualità di prestatori di servizi l'iscrizione all'albo specifico presso le camere di commercio, e questo previa autorizzazione del Ministero dell'Interno, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 12 CE, 43 CE e 49 CE.*

2) *La Repubblica italiana è condannata alle spese.*

(¹) GU C 281 del 2.10.1999.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

15 giugno 2000

nella causa C-237/98 P: Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft mbH contro Consiglio dell'unione europea e Commissione delle Comunità europee(¹)

(«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Responsabilità extracontrattuale — Embargo commerciale contro l'Iraq — Atto lecito — Danno»)

(2000/C 273/08)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-237/98 P, Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft mbH, con sede in Monaco di Baviera (Germania), rappresentata dal prof. K. M. Meessen, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. P. Kinsch, 100, boulevard de la Pétrusse, avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) il 28 aprile 1998, nella causa T-184/95, Dorsch Consult/Consiglio e Commissione (Racc. pag. II-667), ed all'accoglimento delle conclusioni presentate dalla ricorrente in primo grado, procedimento in cui le altre parti sono: Consiglio dell'Unione europea (agenti: signori S. Marquardt e A. Tanca) e Commissione delle Comunità europee (agenti: signori A. Rosas e J. Sack), la Corte (Quinta Sezione), composta dai signori L. Sevón, presidente della Prima Sezione facente funzioni di presidente della Quinta Sezione, P. J. G. Kapteyn (relatore), P. Jann, H. Ragnemalm e M. Wathelet, giudici; avvocato generale: A. La Pergola; cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale, ha pronunciato il 15 giugno 2000 una sentenza il cui dispositivo è il seguente:

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *La Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft mbH è condannata alle spese.*

(¹) GU C 278 del 5.9.1998.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

15 giugno 2000

nei procedimenti riuniti C-418/97 e C-419/97, (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Nederlandse Raad van State): ARCO Chemie Nederland Ltd contro Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (C-418/97), e Vereniging Dorpsbelang Hees e.a., contro Directeur van de dienst Milieu en Water van de provincie Gelderland (C-419/97)(¹)

(«Ambiente — Direttive 75/442/CEE e 91/156/CEE — “Nozione di rifiuto”»)

(2000/C 273/09)

(Lingua processuale: l'olandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nei procedimenti riuniti C-418/97 e C-419/97, aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Nederlandse Raad van State (Paesi Bassi) nelle cause dinanzi ad esso pendente tra ARCO Chemie Nederland Ltd e Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (C-418/97), e tra Vereniging Dorpsbelang Hees, Stichting Werkgroep Weurt, Vereniging Stedelijk Leefmilieu Nijmegen e Directeur van de dienst Milieu en Water van de provincie Gelderland, con l'intervento di: Elektriciteitsproductie maatschappij Oost- en Noord-Nederland NV (Epon) (C-419/97), domande vertenti sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE (GU L 78, pag. 32), la Corte (Quinta Sezione), composta dai signori D. A. O. Edward, presidente di sezione, J. C. Moitinho de Almeida, L. Sevón (relatore), C. Gulmann e J.-P. Puissochet, giudici, avvocato generale: S. Alber cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale, ha pronunciato il 15 giugno 2000 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Nella causa C-418/97

- 1) Dal semplice fatto che su una sostanza come i LUWA-bottoms venga eseguita un'operazione menzionata nell'allegato II B della direttiva del Consiglio 15 giugno 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE, non discende che l'operazione consiste nel disfarsene e che pertanto la detta sostanza va considerata un rifiuto ai sensi della direttiva.
- 2) Per stabilire se l'uso come combustibile di una sostanza come i LUWA-bottoms sia riconducibile al concetto di disfarsene, il fatto che tali sostanze possano essere ricuperate come combustibile in modo compatibile con le esigenze di tutela ambientale e senza trasformazioni radicali non è rilevante.

Il fatto che tale uso come combustibile costituisca una modalità corrente di recupero dei rifiuti e che tali sostanze vengano comunemente considerate rifiuti, possono essere considerati come indizi del fatto che il detentore delle medesime se ne disfa ovvero ha deciso o ha l'obbligo di disfarsene, ai sensi dell'art. 1, lett. a), della direttiva 75/442, come modificata dalla direttiva 91/156. L'effettiva esistenza di un rifiuto ai sensi della detta direttiva va però accertata alla luce del complesso delle circostanze, tenendo conto della finalità della direttiva e in modo da non pregiudicarne l'efficacia.

Il fatto che una sostanza utilizzata come combustibile sia il residuo di un processo di produzione di un'altra sostanza, che non sia ipotizzabile nessun altro uso di tale sostanza se non lo smaltimento, che la composizione della sostanza non sia idonea per l'uso che ne viene fatto o tale uso debba avvenire in particolari condizioni di precauzione per l'ambiente possono essere considerati indizi del fatto che il detentore della sostanza stessa se ne disfa ovvero ha deciso o ha l'obbligo di disfarsene ai sensi dell'art. 1, lett. a), della direttiva. L'effettiva esistenza di un rifiuto ai sensi della direttiva va però accertata alla luce del complesso delle circostanze, tenendo conto della finalità della direttiva e in modo da non pregiudicarne l'efficacia.

Causa C-419/97

- 1) Dal semplice fatto che su una sostanza come i trucioli di legno venga eseguita un'operazione menzionata nell'allegato II B della direttiva 75/442, come modificata dalla direttiva 91/156, non discende che l'operazione consiste nel disfarsene e che pertanto la detta sostanza va considerata un rifiuto ai sensi della direttiva.
- 2) Il fatto che una sostanza sia il risultato di un'operazione di recupero ai sensi dell'allegato II B della detta direttiva costituisce solo uno degli elementi che vanno presi in considerazione per stabilire se tale sostanza sia ancora un rifiuto, ma non consente di per sé di trarne una conclusione definitiva. L'esistenza di un rifiuto deve essere accertata sulla scorta del complesso delle circostanze, alla luce della definizione di cui all'art. 1, lett. a),

della direttiva 75/442, come modificata dalla direttiva 91/156, cioè del fatto che il detentore della sostanza se ne disfa ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsene, tenendo conto della finalità della direttiva ed in modo da non pregiudicarne l'efficacia.

Per stabilire se l'uso come combustibile di una sostanza come i trucioli di legno sia riconducibile al concetto di disfarsene, il fatto che tali sostanze possano essere ricuperate come combustibile in modo compatibile con le esigenze di tutela ambientale e senza trasformazioni radicali non è rilevante.

Il fatto che tale uso come combustibile costituisca una modalità corrente di recupero dei rifiuti e che tali sostanze vengano comunemente considerate rifiuti, possono essere considerati come indizi del fatto che il detentore delle medesime se ne disfa ovvero ha deciso o ha l'obbligo di disfarsene, ai sensi dell'art. 1, lett. a), della direttiva 75/442, come modificata dalla direttiva 91/156. L'effettiva esistenza di un rifiuto ai sensi della direttiva va però accertata alla luce del complesso delle circostanze, tenendo conto della finalità della direttiva e in modo da non pregiudicarne l'efficacia.

(¹) GU C 41 del 7.2.1998. GU C 55 del 20.2.1998.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hessesches Finanzgericht con ordinanza 21 febbraio 2000, nella causa Lohmann GmH & Co. KG contro Oberfinanzdirektion Koblenz

(Causa C-262/00)

(2000/C 273/10)

Con ordinanza 21 febbraio 2000, pervenuta nella cancelleria della Corte il 28 giugno 2000, nella causa Lohmann GmH & Co. KG contro Oberfinanzdirektion Koblenz, lo Hessesches Finanzgericht ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se siano riconducibili alla designazione delle merci di cui alla voce NC 9021, «Apparecchi di ortopedia», una fibbia per gomito, denominata epX Elbow Basic, e una fascia per gomito, denominata epX Elbow Dynamic, consistenti in manufatti dalla forma piatta e spesso un millimetro, monocromi a tre strati, due dei quali in maglia elastica e uno intermedio in plastica, confezionati a cucitura a forma tubolare, della lunghezza di 8 cm (fibbia per gomito) e, rispettivamente, di 22 cm (fascia per gomito, quest'ultima anche a cucitura anatomica), atti ad essere tirati ciascuno al di sotto del gomito sull'avambraccio per essere indossati come un manicotto tubolare, dotati di cuscinetto compresso incorporato intorno al quale scorre una cintura circolare con componente elastica e resistente alla trazione e cerniera adesiva del tipo «velcro».

2) Se l'espressione «ausschließlich» (esclusivamente) figurante nella nota 1 b) del Capitolo 90 della NC nonché nella rispettiva nota 2 b) del Capitolo 61 NC e del Capitolo 62 NC consenta di considerare l'elasticità del tessuto quale criterio decisivo anche quando la funzione di sostenimento venga rafforzata da altri elementi (nel caso di specie, il cuscinetto del cinto).

3) In caso di soluzione affermativa della questione sub b):

Se la regola generale 3 b) possa essere invocata al fine di definire la questione di quando la funzione di sostenimento degli altri elementi non composti da tessuti o maglie elastici sia prevalente, o quali altri criteri debbano trovare applicazione.

Ricorso della Repubblica federale di Germania contro la Commissione delle Comunità europee, proposto l'11 luglio 2000

(Causa C-277/00)

(2000/C 273/11)

L'11 luglio 2000 la Repubblica federale di Germania, rappresentata dal signor Wolf-Dieter Plessing, Ministerialrat presso il Ministero federale delle Finanze, Graurheindorfer Straße 108, D-53117 Bonn, e dall'avv. Dr. Michael Schütte, dello studio legale Bruckhaus Westrick Heller Löber, rue de la Loi 99-101, B-1040 Bruxelles, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- 1) annullare la decisione della Commissione 11 aprile 2000 [C(2000) 1063 def.] su un aiuto a favore della System Microelectronic Innovation GmbH di Francoforte sull'Oder.
- 2) condannare la Commissione alle spese.

Motivi e argomenti principali

Errori del procedimento

— Violazione del diritto di essere sentiti, nonché della norma sul procedimento di cui all'art. 88, n. 2, CE, in quanto viene ordinato alla Repubblica federale di Germania di richiedere anche alla Silicium Microelectronic Integration GmbH (SiMI), alla Microelectronic Design and Development GmbH (MD & D) e ad altre imprese non menzionate il rimborso di aiuti per un ammontare di 140,1 milioni di DM. Contro gli aiuti a favore di tali imprese non è mai stato svolto un procedimento principale di verifica. Il procedimento principale di verifica precedente la decisione impugnata non è mai stata estesa dalla Commissione alle altre imprese definite come «destinatario» nella deci-

sione impugnata. Queste ultime quindi non potevano evincere, dalla decisione 5 agosto 1997 di apertura del procedimento principale di verifica, che un giorno sarebbero state considerate «destinatario» di aiuti, i quali con certezza non le sono mai arrivati in via diretta.

Sulla compatibilità degli aiuti concessi alla System Microelectronic Integration GmbH i.GV (SMI) ed alla Silicium Microelectronic Integration GmbH (SiMI) con il mercato comune

— Violazione delle forme sostanziali (accertamento erroneo della fattispecie, motivazione carente). Nella decisione impugnata non si trova alcun accertamento circa il fatto che la Synergy Semiconductor Corporation (Synergy) avrebbe dovuto rilevare, ed ha rilevato, la guida imprenditoriale ed il controllo della Halbleiterelektronik Frankfurt/Oder GmbH (HEG), che ha più tardi cambiato la propria ragione sociale in SMI, poiché la Commissione ha erroneamente ritenuto che l'acquisto del 49 % delle partecipazioni escludesse l'acquisto del controllo.

La Commissione ha omesso di verificare che il prestito del Land Brandeburgo alla SMI si fonda sul contratto di privatizzazione e deve essere considerato parte integrante delle prestazioni pubbliche in occasione della privatizzazione.

La decisione presenta inoltre rilevanti carenze sul piano della motivazione. In particolare, manca qualsiasi motivazione in merito al perché la Commissione non ha preso in considerazione l'eccezione legale di cui all'art. 87, n. 2, lett. c) CE. Con riferimento agli effetti degli aiuti possibili sul mercato rilevante manca qualsiasi accertamento. La Commissione prende erroneamente in considerazione solo un «mercato dei semiconduttori». Ma la SMI operava solo su un mercato molto limitato di circuiti elettrici per clienti ed applicazioni specifici.

— Violazione dell'art. 87, n. 1, CE. La decisione è in contrasto con il diritto materiale in quanto dichiara incompatibili con il mercato comune le misure finanziarie della Treuhandanstalt e del suo successore, la BvS. La Commissione ha erroneamente negato l'applicabilità del regime fiduciario, cioè di una normativa esistente in materia di aiuti, ai sussidi della Treuhandanstalt, che ammontano a 64,8 milioni di DM, poiché ha giudicato la privatizzazione palesemente viziata. In realtà, la Synergy, tramite l'acquisto della sua partecipazione alla SMI, ha rilevato la guida imprenditoriale dell'impresa e acquistato la totalità dei diritti di controllo sulla società. Inoltre, i contratti contengono anche tutti gli altri elementi di un tipico contratto di privatizzazione come la garanzia del mantenimento dei posti di lavoro, il trasferimento di know how, versamento del maggior ricavo, tassazione degli utili ed una clausola sui carichi ambientali progressivi.

Il prestito del Land Brandeburgo per un ammontare di 70,3 milioni di DM può essere considerato solo come prestazione corrispondente della Treuhandanstalt. Da parte del Land Brandeburgo era stato promesso un finanziamento pari a 35 milioni di DM come parte integrante della privatizzazione. Tale provvedimento è giustificato nell'ambito della privatizzazione secondo il regime fiduciario in quanto l'impegno era parte integrante e presupposto della privatizzazione e non si può far dipendere dalla fonte statale da cui in realtà emanano gli importi ammissibili in base al regime fiduciario. Dopo il rilevamento delle partecipazioni da parte della Treuhandanstalt, il Land Brandeburgo ha concesso un prestito di ulteriori 35,3 milioni di DM. Ciò rappresentava un provvedimento di gestione contrattuale da parte del Land Brandeburgo ammissibile, e in ogni caso ratificabile, ai sensi del regime fiduciario. Tuttavia, la Commissione non ha effettuato una verifica della compatibilità del prestito da questo punto di vista.

Sulla richiesta di rimborso degli aiuti

- Incompetenza della Commissione e superamento dei poteri. L'ordine di rimborso degli aiuti da parte di terzi ai quali gli aiuti non sono giunti e che non hanno avuto alcuna possibilità di partecipazione al procedimento costituisce una violazione della competenza della Commissione. La Commissione non è competente per un siffatto ordine (incompetenza della Commissione, art. 230, n. 2, CE). La competenza per l'esecuzione del recupero dei rimborsi spetta, conformemente all'art. 88 CE, esclusivamente allo Stato membro; l'art. 5, n. 2, CE non fonda una competenza della Commissione.

Con la decisione impugnata, la Commissione è intervenuta in modo inammissibile nell'ordinamento giuridico dello Stato membro in quanto l'ordine del rimborso da parte di terzi elude le norme della procedura concorsuale osservate in via giurisdizionale.

Inoltre, la decisione è illegittima in quanto la Commissione non rileva quali condotte o provvedimenti concreti dovrebbero costituire un aggiramento della richiesta di rimborso, bensì si limita a supposizioni, allusioni e timori infondati. La Commissione disconosce così il carattere della procedura concorsuale tedesca, la quale, sulla base del suo controllo giurisdizionale, non lascerebbe commettere atti illegali senza sanzioni statali. Nel caso di specie, l'ipotesi secondo cui l'amministratore concorsuale avrebbe effettuato spostamenti patrimoniali (esponendo così non solo la propria responsabilità patrimoniale, ma eventualmente anche la propria responsabilità penale) non è sostenibile.

- Estensione illegittima della qualità di destinatario a causa di un presunto aggiramento della richiesta di rimborso degli aiuti. La decisione impugnata viola allo stesso tempo l'art. 87, n. 1, CE in quanto non esisteva un'agevolazione delle imprese che non erano parti del procedimento, neanche ricorrendo ad un'eventuale erroneo impiego degli aiuti.

- Violazione del principio di certezza del diritto. La decisione non è sufficientemente precisa, in quanto con essa viene richiesto il rimborso da tutte le imprese «alle quali sono stati trasferiti ovvero vengono trasferiti i valori patrimoniali della... (SMI), della... (SiMI) o della... (MD & D) in una forma tesa ad aggirare le conseguenze della decisione».

Violazione del principio di proporzionalità.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht con ordinanza 6 aprile 2000 nella causa *Impresa Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg contro impresa Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH*

(Causa C-280/00)

(2000/C 273/12)

Con ordinanza 6 aprile 2000, pervenuta nella cancelleria della Corte il 14 luglio 2000, nella causa *Impresa Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg contro impresa Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH*, il Bundesverwaltungsgericht ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se gli artt. 73 CE e 87 CE, in combinato disposto con il regolamento (CEE) n. 1191/69⁽¹⁾, come modificato dal regolamento (CEE) n. 1893/91⁽²⁾, ostino all'applicazione di una disciplina nazionale la quale consenta il rilascio di concessioni di trasporti di linea nel settore dei trasporti di persone a carattere locale per servizi di trasporto necessariamente dipendenti da sovvenzioni pubbliche, senza tener conto delle sezioni II, III e IV del menzionato regolamento.

⁽¹⁾ GUL 156 del 28.6.1969, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 169 del 29.6.1991, pag. 1.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, presentato il 20 luglio 2000

(Causa C-287/00)

(2000/C 273/13)

Il 20 luglio 2000 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Günther Wilms e Kilian Gross, membri del suo servizio giuridico, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del medesimo servizio giuridico, Centre Wagner C 254, Kirchberg, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica federale di Germania.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. Dichiarare che la Repubblica federale di Germania, avendo esentato dall'IVA, ai sensi del paragrafo 4, n. 21 A, dell'Umsatzsteuergesetz del 12 dicembre 1996 (UstG) nel testo vigente da ultimo modificato, l'attività di ricerca degli Istituti superiori di insegnamento pubblici, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 2 della Sesta direttiva (77/388/CEE)⁽¹⁾ del Consiglio 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme.
2. Condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'esenzione dall'IVA dei ricavi degli Istituti superiori di insegnamento pubblici derivanti dallo svolgimento di incarichi di ricerca per conto di terzi, esenzione prevista dal paragrafo 4, n. 21 A, dell'UStG, nel testo di cui al paragrafo 4, n. 5, della legge di modifica dell'Umsatzsteuergesetz del 12 dicembre 1996 (in BGBl. 1996, parte 1, pagg. 1851 e ss.) viola il disposto dell'art. 2, n. 1, della Sesta direttiva. Nell'ambito della cosiddetta attività di ricerca per conto terzi (progetti di ricerca effettuati, di regola, in base ad una convenzione che disciplina, tra l'altro, modalità ed ambito della prestazione e del relativo corrispettivo) gli Istituti superiori di insegnamento pubblici svolgono prestazioni di servizi e costituiscono quindi, in linea di principio, soggetti passivi d'imposta ai sensi dell'art. 4 della Sesta direttiva. A termini del n. 5 del medesimo articolo 4, gli enti di diritto pubblico non vengono peraltro considerati soggetti passivi per le attività esercitate in quanto pubbliche autorità.

Tuttavia, proprio con riguardo all'attività di ricerca per conto di terzi, gli istituti superiori di insegnamento pubblici non agiscono in quanto pubbliche autorità. Tale attività si fonda piuttosto su un rapporto economico di diritto privato tra l'istituto superiore d'insegnamento ed il singolo committente. A parere della Commissione, l'esenzione dell'attività di ricerca

degli istituti superiori d'insegnamento pubblici dall'imposta non può ricavarsi dall'art. 13, lettera A, della Sesta direttiva. L'argomento dedotto dal governo federale, secondo cui non risulterebbe praticamente possibile distinguere tra attività di ricerca e attività d'insegnamento (esente da imposta ai sensi del n. 1, lett. i), si fonda — come risulta dalla situazione esistente in altri Stati membri — su circostanze interne, che uno Stato membro non può legittimamente invocare.

⁽¹⁾ GU L 145, del 13 giugno 1977, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grande instance de Paris (Terza Camera, Seconda Sezione), con sentenza 23 giugno 2000, nella causa SA LTJ Diffusion contro SA Sadas Vertbaudet

(Causa C-291/00)

(2000/C 273/14)

Con sentenza 23 giugno 2000, pervenuta in cancelleria il 26 luglio 2000, nella causa SA LTJ Diffusion contro SA Sadas Vertbaudet, il Tribunal de grande instance de Paris (Terza Camera, Seconda Sezione), ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

se il divieto previsto dall'articolo 5, n. 1, lett. a) della direttiva 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa⁽¹⁾, riguardi la sola riproduzione identica, senza soppressioni né aggiunte, del o dei segni che compongono un marchio, oppure se possa intendersi come comprendente:

- 1) la riproduzione dell'elemento distintivo di un marchio composto di svariati segni;
- 2) la riproduzione integrale dei segni che costituiscono il marchio allorché vi siano aggiunti altri segni.

⁽¹⁾ GU L 40, dell'11.2.1989, pag. 1.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Granducato di Lussemburgo, presentato il 3 agosto 2000

(Causa C-297/00)

(2000/C 273/15)

Il 3 agosto 2000 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Bernard Mongin, membro del servizio

giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio medesimo, Centre Wagner, Kirchberg, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro il Granducato di Lussemburgo.

La Commissione delle Comunità europee conclude che la Corte voglia:

1. dichiarare che il governo lussemburghese, non avendo posto in essere, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, ivi comprese le eventuali necessarie sanzioni, al fine di conformarsi alla direttiva del Consiglio 25 maggio 1998, 98/35/CE, che modifica la direttiva 94/58/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare⁽¹⁾, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in base al Trattato ed alla direttiva medesima;
2. condannare il governo lussemburghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il carattere vincolante delle disposizioni degli artt. 10, n. 1, e 226, n. 3, CE obbliga gli Stati membri ad adottare i provvedimenti necessari ai fini della trasposizione delle direttive nell'ordinamento giuridico interno anteriormente alla scadenza del termine all'uopo prescritto. Il termine, fissato dall'art. 2, n. 1, della direttiva, è scaduto il 25 maggio 1999, senza che il Granducato di Lussemburgo abbia provveduto all'adozione delle misure necessarie.

⁽¹⁾ GUL 172, del 17.6.1998, pag. 1.

Ricorso proposto il 7 agosto 2000 dal signor Karl Meyer contro la sentenza pronunciata il 27 giugno 2000 dalla Terza Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-72/99, Karl Meyer/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-301/00 P)

(2000/C 273/16)

Il 7 agosto 2000 il signor Karl Meyer, rappresentato dall'avv. Jean-Dominique des Arcis, con domicilio eletto in Lussembur-

go presso il signor Horst Pakowski, ambasciatore della Repubblica federale di Germania, ha proposto ricorso avverso la sentenza pronunciata il 27 giugno 2000 dalla Terza Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-72/99, Karl Meyer/Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che la Corte voglia:

- dichiarare ricevibile e fondato il ricorso del signor Karl Meyer avverso la sentenza impugnata;
- in riforma della detta sentenza, accogliere le conclusioni presentate dal ricorrente in prime cure;
- condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese, ivi comprese quelle sostenute dinanzi al Tribunale di primo grado.

Motivi e principali argomenti

- Vizi procedurali:

La sentenza impugnata non contiene la minima menzione circa lo svolgimento totalmente irregolare del procedimento e della condotta inammissibile della Commissione che, dopo aver negato qualsiasi conoscenza dei progetti contestati, ha presentato all'ultimo minuto venti voluminosi documenti. Il Tribunale di primo grado, negando di far completamente luce su tale questione e di ricomporre tutta la documentazione esistente prima della sua pronuncia, ha manifestamente privato il ricorrente del proprio diritto di difesa nonché del proprio diritto alla certezza dei rapporti giuridici. La sentenza impugnata realizza parimenti una violazione del principio del diritto ad un giudice, atteso che il Tribunale è manifestamente venuto al proprio obbligo di assoluta imparzialità.

- Motivazione confusa, tendenziosa e contraddittoria.
- Violazione dei principi generali del diritto (tutela del legittimo affidamento, divieto di revoca o di modificazione retroattiva di atti che abbiano attribuito diritti o vantaggi ai singoli, diritto di difesa e diritto alla certezza dei rapporti giuridici).
- Violazione di norme superiori riguardanti diritti fondamentali posti a tutela dei singoli.

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

6 luglio 2000

nella causa T-62/98, Volkswagen AG contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾

(Concorrenza — Distribuzione di autoveicoli — Compartimentazione — Art. 85 del Trattato CE (divenuto Art. 81 CE) — Regolamento (CEE) n. 123/85 — Divulgazioni alla stampa — Segreto professionale — Buona amministrazione — Ammenda — Gravità dell'infrazione)

(2000/C 273/17)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa T-62/98, Volkswagen AG, con sede in Wolfsburg (Germania), rappresentata dall'avv. R. Bechtold, del foro di Stoccarda, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio de gli avv.ti Loesch e Wolter, 11, rue Goethe, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: i signori K. Wiedner e H.J. Freund), ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 28 gennaio 1998, 98/273/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del Trattato CE (IV/35.733 — VW) (GU L 124, pag. 60) o, in subordine, alla riduzione dell'ammenda inflitta in tale decisione alla ricorrente, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal signor R.M. Moura Ramos, presidente, dalla signora V. Tiili e dal signor P. Mengozzi, giudici; cancelliere: signora B. Pastor, amministratore, ha pronunciato, il 6 luglio 2000, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) La decisione della Commissione 28 gennaio 1998, 98/273/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del Trattato CE (IV/35.733 — VW), è annullata nella parte in cui dichiara:
 - a) che un sistema di margine scaglionato e la risoluzione di alcuni contratti di concessione a titolo di sanzione costituivano misure adottate al fine di ostacolare le riesportazioni di autoveicoli di marca Volkswagen e Audi dall'Italia, da parte di consumatori finali e di concessionari delle suddette marche di altri Stati membri;
 - b) che l'infrazione non era completamente cessata nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1996 e l'adozione della decisione.

- 2) L'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente dall'Art. 3 della decisione impugnata è ridotto a 90 milioni di euro.
- 3) Il ricorso è respinto per il resto.
- 4) La ricorrente sopporterà le proprie spese e il 90 % delle spese sostenute dalla Commissione.
- 5) La Commissione sopporterà il 10 % delle proprie spese.

(¹) GU C 184 del 13.6.1998.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

27 giugno 2000

nella causa T-72/99, Karl L. Meyer contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾

(PTOM — Progetto finanziato dal FES — Ricorso per risarcimento — Legittimo affidamento — Obbligo di controllo gravante sulla Commissione)

(2000/C 273/18)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-72/99, Karl L. Meyer, residente a Uturoa (isola di Raiatea, Polinesia francese), con gli avv.ti J.-D. des Arcis, del foro di Papeete, e C.A. Kupferberg, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor H. Pakowski, ambasciatore della Repubblica federale di Germania, 20-22, avenue Émile Reuter, contro Commissione delle Comunità europee (agente: M. X. Lewis), avente ad oggetto il ricorso diretto al risarcimento dei danni che il ricorrente asserisce di aver subito in conseguenza del mancato versamento, da parte del Fondo europeo di sviluppo, di una sovvenzione che lo stesso si sarebbe impegnato a concedere nell'ambito di un programma relativo all'impianto di alberi e piante da frutta tropicali nell'isola di Raiatea, il Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione), composto dai signori K. Lenaerts, presidente, J. Azizi e M. Jaeger, giudici; cancelliere: signor G. Herzig, amministratore, ha pronunciato il 27 giugno 2000 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. Il ricorso è respinto.
2. Il ricorrente è condannato alle spese.

(¹) GU C 188 del 3.7.99.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

6 luglio 2000

nella causa T-139/99, Alsace International Car Services (AICS) contro Parlamento europeo (¹)

(«Appalto pubblico di servizi — Trasporto di persone mediante veicoli con autista — Bando di gara — Rispetto del diritto nazionale — Principi di buona amministrazione e leale cooperazione — Rigetto di offerta»)

(2000/C 273/19)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-139/99, Alsace International Car Services (AICS), con sede in Strasburgo (Francia), rappresentata dagli avv.ti C. Imbach e A. Dissler, del foro di Strasburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. P. Schiltz, 4, rue Béatrix de Bourbon, contro Parlamento europeo (agenti: P. Runge Nielsen e O. Caisou-Rousseau), avente ad oggetto, da un lato, un ricorso diretto all'annullamento della decisione del Parlamento di non accogliere l'offerta presentata dalla ricorrente in relazione al bando di gara n. 99/S 18-8765/FR, relativo ad un appalto di servizi di trasporto di persone mediante veicoli con autista in occasione delle sessioni del Parlamento a Strasburgo e, dall'altro, una richiesta di risarcimento dei danni che la ricorrente asserisce di aver subito in conseguenza di tale decisione, il Tribunale (Quinta Sezione), composto dal signor R. García Valdecasas, presidente, nonché dalla signora P. Lindh e dal signor J.D. Cooke, giudici; cancelliere: M. G. Hertzig, amministratore, ha pronunciato il 6 luglio 2000 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle del Parlamento.

(¹) GU C 246 del 28.8.99.

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

28 giugno 2000

nella causa T-191/98 R II, Cho Yang Shipping Co. Ltd contro Commissione delle Comunità europee

(Concorrenza — Pagamento di un'ammenda — Cauzione bancaria — Urgenza — Equilibrio degli interessi)

(2000/C 273/20)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nella causa T-191/98 R II, Cho Yang Shipping Co. Ltd, con sede in Seul (Corea del Sud) con gli avv.ti N. Bromfield e C. Thomas, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti De Bandt, Van Hecke, Lagae e Loesch, 11, rue Goethe, contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig. R. Lyal), avente ad oggetto una domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 16 settembre 1998, 1999/243/CE, relativa ad una procedura a norma degli articoli 85 e 86 del trattato CE (caso IV/35. 134 — Trans-Atlantic Conference Agreement), nella parte in cui essa applica alla ricorrente, al suo art. 8, un'ammenda di 13 750 000 euro, il presidente del Tribunale ha emesso il 28 giugno 2000 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
- 2) La ricorrente dispone di un termine di quindici giorni per presentare in cancelleria una domanda di trattamento confidenziale.
- 3) Le spese sono riservate.

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

28 giugno 2000

nella causa T-74/00 R, Artogodan GmbH contro Commissione delle Comunità europee

(Procedimento sommario — Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano che contengono la sostanza «amfepramone» — Direttiva 75/319/CEE — Urgenza — Ponderazione degli interessi)

(2000/C 273/21)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa T-74/00 R, Artogodan GmbH, con sede in Lüchow (Germania), rappresentata dall'avv. U. Doepner, del foro di

Düsseldorf, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Bonn & Schmidt, 7, Val St. Croix, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori H. Støvlbæk e B. Wägenbaur), avente ad oggetto la domanda diretta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 9 marzo 2000, C(2000) 453, concernente la revoca delle autorizzazioni di mercato dei medicinali per uso umano contenenti la sostanza «Amfepramone», il presidente del Tribunale ha emesso, il 28 giugno 2000, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Per quanto riguarda la richiedente, è sospesa l'esecuzione della decisione della Commissione 9 marzo 2000, C(2000) 453, concernente la revoca delle autorizzazioni di mercato dei medicinali per uso umano contenenti la sostanza «Amfepramone».*
- 2) *Le spese sono riservate.*

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

18 maggio 2000

nella causa T-75/00 R, Augusto Fichtner contro Commissione delle Comunità europee

(Procedimento sommario — Urgenza — Insussistenza)

(2000/C 273/22)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa T-75/00 R, Augusto Fichtner, dipendente della Commissione delle Comunità europee, in servizio a Ispra presso il Centro comune di ricerca (CCR), residente in Besozzo (Italia), rappresentato dall'avv. V. Salvatore, del foro di Pavia, con domicilio eletto in Varese, via Speroni 14, contro Commissione delle Comunità europee (agente: signor G. Valsesia), avente ad oggetto la domanda di provvedimenti provvisori diretti ad ottenere la sospensione dell'esecuzione della decisione con cui è stata disposta la destituzione del richiedente, emanata dalla Commissione il 30 settembre 1999, il presidente del Tribunale ha emesso, il 18 maggio 2000, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

Ricorso della Koninklijke Philips Electronics N.V. contro il Consiglio delle Comunità europee, proposto il 30 giugno 2000

(Causa T-177/00)

(2000/C 273/23)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 30 giugno 2000 la Koninklijke Philips Electronics N.V., con gli avv. Clive Stanbrook, Q.C. e Filip Ragolle dello studio Stanbrook-Hooper, Bruxelles, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità un ricorso contro il Consiglio delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- dichiarare nulla, ai sensi degli artt. 230 e 231 CE, la decisione del Consiglio che respinge la proposta della Commissione di un regolamento del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sistemi di telecamere originari del Giappone;
- porre a carico del Consiglio, ai sensi degli artt. 235 e 288, secondo comma, CE, il risarcimento del danno causato alla ricorrente dall'illegittimo rigetto della proposta di regolamento della Commissione o, in alternativa, dalla mancata adozione di idonee misure di tutela prima dello scadere del termine di 15 mesi;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso trae origine dalla mancata adozione, da parte del Consiglio, della proposta della Commissione 7 aprile 2000 di un regolamento del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sistemi di telecamere originari del Giappone [COM (2000) 195 def.]. Secondo la ricorrente il fatto che il Consiglio non abbia raggiunto la maggioranza semplice a sostegno della proposta della Commissione, combinato con lo scadere del termine di 15 mesi di cui all'art. 6, n. 9. del regolamento di base ⁽¹⁾, equivale a una decisione negativa definitiva, che essa impugna nel presente procedimento.

Gli argomenti della ricorrente a sostegno dell'annullamento si articolano sostanzialmente in due capi. Da un lato, la ricorrente sostiene che, scaduto il termine di 15 mesi, il Consiglio in sostanza non era legittimato a respingere la proposta della Commissione, non essendosi previamente occupato dell'accertamento dei fatti e degli aspetti procedurali del caso in oggetto. Conformemente al regolamento di base, il Consiglio stesso ha limitato la possibilità di modificare alcuni aspetti della proposta, rimanendo al contempo entro i confini dell'accertamento

dei fatti operato dalla Commissione. Dall'altro lato, anche assumendo che il Consiglio fosse legittimato a respingere la proposta, tale rigetto sarebbe stato illecito nel caso di specie, costituendo:

- una volontaria inosservanza o un manifesto errore di valutazione dell'accertamento dei fatti operato dalla Commissione;
- una negazione dei diritti processuali e del legittimo affidamento della ricorrente;
- un difetto di motivazione ai sensi dell'art. 253 CE.

Infine, la ricorrente sostiene che il Consiglio è responsabile ai sensi dell'art. 288, secondo comma, CE in quanto l'omessa adozione di misure di tutela costituisce un comportamento illegittimo che ha danneggiato e continua a danneggiare la ricorrente stessa.

(¹) Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) del Consiglio 27 aprile 1998, n. 905 (GU L 128 pag. 18).

Ricorso del signor Carmelo Morello contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 6 luglio 2000

(Causa T-181/00)

(2000/C 273/24)

(Lingua processuale: il francese)

Il 6 luglio 2000, il signor Carmelo Morello, residente in Bruxelles, rappresentato dagli avv.ti Jacques Sambon e Pierre Paul Van Gehuchten, del foro di Bruxelles, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione con cui è stata respinta la candidatura del ricorrente al posto COM/090/99 IV/C/1 di capo di unità incaricato di dirigere e coordinare i lavori dell'unità «Telecomunicazioni e Poste» in seno alla Direzione «Informazione, comunicazione, multimedia», ivi compreso qualsiasi atto eventualmente irregolare prodromico alla decisione medesima;

- annullare la decisione della Commissione con cui un altro candidato è stato nominato al detto posto;
- all'occorrenza, annullare la decisione implicita di rigetto dell'APN del ricorso precontenzioso proposto dal ricorrente;
- riconoscere al ricorrente la somma di EUR 120 000, salvo maggiore o minore determinazione in corso di causa, a titolo di risarcimento del danno morale subito dal ricorrente medesimo a seguito delle informazioni irregolari o incomplete raccolte dalla convenuta con riguardo al fascicolo individuale del ricorrente ed allo stato di incertezza e di inquietudine in cui si è trovato con riguardo al proprio futuro professionale;
- riconoscere al ricorrente la somma di EUR 25 000, salvo maggiore o minore determinazione in corso di causa, a titolo di risarcimento del danno materiale subito dal ricorrente medesimo a seguito della sua esclusione dalla copertura di tale posto e, conseguentemente, dal venir meno di opportunità di promozione;
- condannare la Commissione a tutte le spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

I motivi ed i principali argomenti sono analoghi a quelli dedotti nelle cause T-135/00, T-136/00 e T-164/00.

Ricorso della SA Strabag Benelux NV contro il Consiglio dell'Unione europea, presentato il 13 luglio 2000

(Causa T-183/00)

(2000/C 273/25)

(Lingua processuale: il francese)

Il 13 luglio 2000, la società SA Strabag Benelux NV, con sede a Stabroek (Belgio), rappresentata dall'avv. André Delvaux, del foro di Bruxelles, ha presentato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione 12 aprile 2000, con la quale il Consiglio ha assegnato ad un'altra società l'appalto concernente lavori generali di ristrutturazione e di manutenzione che avevano costituito oggetto del bando 107865 pubblicato nella GU S 146 del 30 luglio 1999;
- condannare il Consiglio dell'Unione europea a versare alla società Strabag, salvo aumenti, l'importo di BEF 153 421 286 o di EUR 3 803 214, nonché interessi su detta somma al tasso del 6 % a decorrere dal 12 aprile 2000;
- condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente ha partecipato alla procedura ristretta per i lavori di ristrutturazione e di manutenzione da realizzare negli edifici del Consiglio, ubicati a Bruxelles.

A sostegno del suo ricorso di annullamento, fa valere:

- che la decisione impugnata è viziata da mancanza o, quantomeno, da insufficienza di motivazione;
- che, attribuendo preminenza al criterio del prezzo e non considerando gli altri criteri di assegnazione previsti dal capitolato d'appalto, il Consiglio ha violato gli artt. 18 e 30 della direttiva 93/37/CEE ⁽¹⁾;
- che, assegnando l'appalto ad una società la cui offerta non era conforme al capitolato speciale d'appalto, il Consiglio ha violato quest'ultimo;
- che classificando tre candidati ex-aequo in base al primo criterio e, verosimilmente, un'altra società e la Strabag ex-aequo quanto al quarto criterio, il Consiglio ha commesso manifesti errori di valutazione.

Infine, la ricorrente chiede di essere risarcita del danno che risulta, a suo avviso, dal fatto di essere stata ingiustamente esclusa dall'appalto in esame.

⁽¹⁾ Direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, GUL 199, pag. 54.

Ricorso della signora Sabrina Tesoka contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 24 luglio 2000

(Causa T-192/00)

(2000/C 273/26)

(Lingua processuale: il francese)

Il 24 luglio 2000 la signora Sabrina Tesoka, residente in Overijse (Belgio), con gli avv.ti Jean-Noël Louis e Veronique Peere, del foro di Bruxelles, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della commissione esaminatrice del concorso COM/A/12/98 di attribuirle una parte inferiore al minimo richiesto e di non iscriverla nell'elenco di riserva;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente fa valere:

- la violazione delle forme sostanziali, del principio di parità di trattamento e delle norme che regolano il funzionamento delle commissioni esaminatrici, in quanto la composizione della commissione esaminatrice ha subito variazioni durante lo svolgimento dell'esame orale dei diversi candidati, e
- la violazione dell'obbligo di motivazione, in quanto la parte globale attribuita per l'esame orale non consente di verificare se la commissione esaminatrice abbia rispettato l'obbligo di valutare i punti previsti dal bando di concorso.

Ricorso del signor Bernard Felix contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 24 luglio 2000**(Causa T-193/00)**

(2000/C 273/27)

(Lingua processuale: il francese)

Il 24 luglio 2000 il signor Bernard Felix, residente in Arlon (Belgio), con gli avv.ti Jean-Noël Louis e Veronique Peere, del foro di Bruxelles, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo

grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della commissione esaminatrice del concorso COM/A/12/98 di attribuirgli una parte inferiore al minimo richiesto e di non iscriverlo nell'elenco di riserva;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e gli argomenti sono analoghi a quelli fatti valere nell'ambito della causa T-192/00.
